

DAL DIRITTO AD UNA FAMIGLIA AL DIRITTO ALLE
RELAZIONI AFFETTIVE DEL MINORE

*FROM FAMILY LAW TO THE RIGHT TO AFFECTIVE
RELATIONSHIPS OF THE CHILD*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 1098-1121



Concetta
PARRINELLO

ARTÍCULO RECIBIDO: 13 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: Per lungo tempo si è ritenuto che le esigenze di cura e protezione del minore potessero realizzarsi all'interno della famiglia di origine o attraverso l'adozione. La normativa del 1983 riteneva soddisfatto l'interesse del soggetto in formazione, in via primaria, attraverso l'adozione piena o comunque attraverso l'adozione in casi particolari, trascurando di considerare che i bisogni del minore, invero, spesso si realizzano più compiutamente se il fanciullo può continuare le relazioni affettive che gli hanno consentito di superare le difficoltà conseguenti ad un abbandono o a quando sussistano condizioni di parziale compromissione o totale inadeguatezza della capacità genitoriale. In un'ottica ricostruttiva, incentrata sulle esigenze del minore, occorre verificare se dall'esame delle diverse fattispecie - adozione piena, adozione in casi particolari, adozione mite, affidamento familiare, continuità degli affetti, etc. - si possa giungere a ritenere, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, che l'adozione piena, siccome declinata nella legge, non rappresenti più la modalità più efficace di tutela, garanzia e promozione delle esigenze del minore, dovendo, piuttosto configurarsi come *extrema ratio*.

PALABRAS CLAVE: Genitorialità; legami affettivi; continuità degli affetti; affidamento del minore; diritto ad una famiglia; adozione in casi particolari.

ABSTRACT: *For a long time it was assumed that care and protection of the minor were could be fulfilled only within birth families or through adoption. The 1983 law stated that the minor interest was primarily satisfied through adoption or particular cases of it. Disregarding that the child needs often are more fulfilled if the child carry on the affective relationships that helped him/her to overcome the difficulties brought by abandonment or in case of less or complete inadequacy of parental capability. In a restorative perspective focused on the child needs, it must be examined whether the evaluation of different cases (adoption and its particular cases, foster to adopt, continuity of affection in foster care) can identify the adoption – as defined by the latest case law and by legislation – no longer suitable for child protection and safeguarding, representing rather an *extrema ratio*.*

KEY WORDS: *Parenthood; affective relationships; continuity of affections; child custody; family law; particular cases of adoption.*

SUMARIO.- I. PROFILI PRELIMINARI.- II. LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA CONTINUITÀ AFFETTIVA.- III. LA DECLINAZIONE DELL'INTERESSE DEL MINORE NELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI.- IV. LE NUOVE FRONTIERE DELL'ADOZIONE.

I. PROFILI PRELIMINARI.

L'istituto giuridico dell'adozione, tradizionalmente volto a soddisfare il desiderio di maternità e paternità¹, ha subito una metamorfosi divenendo, in un primo tempo, mezzo di protezione del minore privo di famiglia e, progressivamente, lo strumento per disciplinare una relazione umana densa di significati emotivi ed affettivi.

L'adozione di tipo speciale, introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 431/1967, di carattere fortemente innovativo, ha dato vita ad una vera e propria "rivoluzione copernicana"; il centro di gravità si è spostato dalla figura dell'adulto a quella del minore, portatore di un preminente interesse a crescere e ad essere educato in una "nuova famiglia", stante l'inidoneità della famiglia di origine.

Il processo di rivisitazione dell'istituto ha trovato un ulteriore momento di particolare rilievo con la legge n. 184/1983, ma soprattutto con le normative successive. Gli inizi del terzo millennio si caratterizzano, nel settore de quo, per il progressivo abbandono dell'istituzionalizzazione che, per la sua intrinseca natura, non è in grado di soddisfare le esigenze affettive del minore, con la conseguenza che la mancanza o anche solo la insufficienza di rapporti stabili e personalizzati per il fanciullo in istituto provocano carenze affettive, capaci di pregiudicare, spesso in modo irreversibile, la sua evoluzione fisio-psichica.

La legge 28 marzo 2001, n. 149, ha segnato il passaggio dal cd. ricovero del minore a modalità di affidamento intrafamiliare o, qualora questa soluzione non corrisponda al suo superiore interesse, ad un affido extrafamiliare, e ciò al fine di assistere e proteggere il minore nel periodo di tempo potenzialmente idoneo al superamento della condizione di difficoltà della famiglia e al recupero delle funzioni genitoriali del nucleo d'origine, affinché il figlio minore possa farvi ritorno.

Particolare rilievo assume la scelta legislativa di disporre l'affidamento ad una famiglia (preferibilmente con figli o a una persona singola) in presenza di

¹ Se è comprensibile che, anche oggi, spesso, la spinta all'adozione sia prevalentemente dettata da un bisogno di genitorialità insoddisfatto, ciò non corrisponde al reale significato dell'istituto, sia per il nostro ordinamento giuridico sia nella legislazione internazionale, normative nelle quali si ribadisce la priorità dell'interesse del minore rispetto agli altri interessi coinvolti nell'adozione.

• **Concetta Parrinello**

Professore Ordinario IUS/01. Università degli Studi di Messina. E-mail: cparrinello@unime.it

criticità, anche solo temporanee, del nucleo familiare inteso in senso ampio, tali da compromettere la serena ed equilibrata crescita dei minori, con l'evidente finalità di consentire al soggetto in formazione di creare una rete affettiva che gli consenta di superare il disagio conseguente alle carenze della famiglia di origine.

Se la strada dell'affidamento intra o extra familiare non è percorribile, si ricorre all'inserimento in una comunità familiare, opportunamente individuata, "luogo ove si manifestano una pluralità di esigenze di tutela, nodi nevralgici su cui porre attenzione per realizzare un sistema che risponda ai bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza in modo effettivo, efficace, funzionale"².

Invero, il riconoscimento della preminente e prevalente tutela da attribuire alle relazioni affettive del minore e il conseguente superamento dell'istituzionalizzazione avrebbero potuto e dovuto, se si fosse operata una lettura sistematica delle norme vigenti, essere attuati ben prima della novella del 2001. Già il disposto dell'art. 30 Cost., laddove prevede che è compito della legge fare in modo che ai minori siano assicurati il mantenimento, l'istruzione e un'educazione anche quando i genitori non siano in grado di offrirla, rimette al legislatore non soltanto il compito di occuparsi dei minori quando i genitori non provvedano adeguatamente, ma di trovare soluzioni effettivamente a misura di bambino privo di una famiglia in grado di aiutarlo nel suo percorso di crescita e, quindi, adeguate agli interessi in gioco³. Inoltre, la Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con legge n. 176/1991, proclama il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia "e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale"⁴.

I diritti riconosciuti, tra i quali rientrano quello all'affetto e ad una crescita equilibrata, rappresentano i punti di riferimento da tenere presenti quando si assumono decisioni che riguardano i minori, le quali devono essere prese sempre nel loro superiore interesse da considerare quale criterio preminente di giudizio per la tutela del benessere psicofisico dei soggetti in età evolutiva. In

- 2 Il Rapporto "La tutela dei minorenni in comunità", ottobre 2017, a cura dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza prosegue: "I bisogni di tutela che ruotano attorno al fenomeno dell'accoglienza nelle comunità non si esauriscono nelle difficoltà che determinano l'ingresso nella struttura ma riguardano anche la fase di uscita dal percorso di accoglienza dei ragazzi divenuti maggiorenni. Dobbiamo impegnarci affinché il giorno del diciottesimo compleanno per questi ragazzi sia una data da festeggiare e non da temere in vista del rientro in una famiglia di origine che, il più delle volte non ha ancora colmato le riscontrate carenze, ovvero di un repentino salto verso la dimensione di autonomia propria della vita adulta che, spesso, non si è ancora in grado di affrontare da soli".
- 3 In tal modo sarà realizzato il "diritto del bambino ad avere, non una famiglia qualsiasi, ma a crescere in una famiglia idonea a risolvere i suoi problemi": SPINA, L.: "Tutela delle persone minori di età e rispetto delle relazioni familiari", XXXI Convegno Nazionale Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia, Roma, 23 novembre 2012, *minoriefamiglia.it*.
- 4 Nel Preambolo, infatti, al principio sesto, la Convenzione afferma che "il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale".

quest'ottica, un eventuale provvedimento di allontanamento può essere adottato, come estremo rimedio, quando sia stata sperimentata l'inutilità delle forme di sostegno alla famiglia, quando questa non abbia adottato comportamenti idonei al recupero delle funzioni genitoriali o quando la rete familiare si riveli inadeguata, sicché, in assenza di una situazione di vero e proprio abbandono del minore, deve essere privilegiato l'affidamento familiare⁵ di carattere temporaneo e prevedere la prospettiva di un recupero delle relazioni familiari, secondo un progetto da definire caso per caso. Sarà, pertanto, compito dell'operatore pratico effettuare una valutazione incentrata sul principio del superiore interesse del singolo minore, in relazione alla sua situazione personale⁶.

La soluzione verso l'affidamento familiare, coniugata con il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, comporta che, nel valutare il caso concreto, il giudice deve prediligere l'affido intra-familiare in presenza di un forte legame con i parenti, se idonei alla sua crescita, al fine di garantire la continuità dell'appartenenza al contesto familiare⁷. L'affido temporaneo del minore in ambito extrafamiliare⁸ rappresenta, dunque, un "intervento ponte" destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare che incidono sull'esercizio della responsabilità genitoriale, strumentale alla tutela riconosciuta con carattere prioritario dall'ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine⁹.

- 5 Significative appaiono le considerazioni svolte da BIANCA, C.M.: "Note per una revisione dell'istituto dell'adozione", *Juscivile*, 2018, I, p. 60 s., secondo il quale "L'affidamento ha, e deve conservare, una presenza centrale nell'area delle forme di intervento a favore dei minori, ma occorre che ne sia garantita l'applicazione conforme alla sua funzione. Pure se previsto per sopperire alle situazioni in cui il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, l'affidamento familiare inserisce il minore in una famiglia, che deve assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art. 2 l. adozione). Gli enti e le strutture giuridiche non sono in grado di assolvere questi compiti e soprattutto non sono in grado di prestare quella cura affettiva che può essere prestata solo attraverso uno stabile rapporto personale. Di questa cura il minore ha bisogno essenziale per la sua crescita armoniosa. Si rende pertanto assolutamente necessario escludere che il minore sia dato in affidamento ai servizi sociali o altri enti, salvi i casi di urgenza e comunque in via del tutto provvisoria".
- 6 La valutazione dell'autorità giurisdizionale deve sempre tradursi in "giudizio di adeguatezza della soluzione della controversia alla gerarchia dei valori giuridicamente rilevanti e soprattutto prevalenti. Adeguatezza proponibile non in teoria, quale astratto bilanciamento di interessi e di valori, ma necessariamente in relazione all'effettivo reale assetto in tutta la sua specifica attualità" (PERLINGIERI, P.: "Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica", *Rivista diritto civile*, 2010, p. 331).
- 7 In forza del prioritario diritto del minore al sano sviluppo psico-fisico e ad una crescita equilibrata all'interno della famiglia di origine, la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: "Il giudizio e l'eventuale istruttoria da svolgersi dal giudice del merito in ordine all'adeguatezza, o meno, del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea, ai sensi dell'art. 333 c.p.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, va accuratamente svolto, valorizzando delle figure vicarianti inter-familiari il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine che è criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, dei minori": Cass. civ., 4 novembre 2019, n. 28257. Di recente la Suprema Corte ha ribadito il diritto del minore a rimanere nel nucleo familiare allargato: Cass. civ., ordinanza, 14 settembre 2021, n. 24717.
- 8 Il rischio è che l'affido, per sua natura temporaneo, si traduca in un affido sine die e la Corte Europea (Corte EDU, 18 luglio 2019, ricorso n. 37748/13, R.V. e altri c. Italia) ha sanzionato l'Italia sottolineando che "l'affidamento di un minore deve essere considerato una misura temporanea che deve cessare appena le circostanze lo permettono, e qualsiasi misura di attuazione dell'affidamento provvisorio dovrebbe essere compatibile con il fine fondamentale del ricongiungimento del genitore naturale con il figlio".
- 9 Secondo la Suprema Corte (Cass. civ., ordinanza, 29 settembre 2022, n. 28372) l'affido ai nonni risponde all'esigenza di non allentare il legame del minore con la famiglia di origine, di cui i nonni sono fondamentale espressione, svolgendo una funzione di strumentale tutela del diritto del minore a crescere nella famiglia

La legge n. 184/1983, anche nel testo riformato dalla L. n. 149/2001, non risulta pienamente adeguata ad offrire una risposta soddisfacente, nell'ottica della tutela del best interest of the child, a tutte le situazioni di criticità in cui i minori possono venire a trovarsi nel nucleo familiare di origine¹⁰ e a garantire le relazioni affettive costruite¹¹.

II. LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA CONTINUITÀ AFFETTIVA.

Il diritto alla continuità affettiva è espressamente previsto nella normativa sull'adozione, come modificata dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173¹² e dalla legge 29 luglio 2020, n. 107¹³, nella quale l'intervento integrativo del rapporto familiare, attraverso l'affidamento di un minore temporaneamente privo di un ambiente domestico idoneo, produce effetti giuridici, prevedendosi, infatti, per un verso, la possibilità per il minore affidato, se dichiarato in stato di abbandono, di essere adottato dagli affidatari e, per altro verso, di dare attuazione al principio della continuità dei rapporti affettivi sorti durante il periodo dell'affidamento familiare. Il favor verso gli adottandi trova giustificazione nel valore che per il minore riveste il legame affettivo sorto a seguito dell'affidamento e sottolinea la centralità del suo diritto a mantenere relazioni affettive significative, punto saliente della riforma della filiazione¹⁴.

Di recente il legislatore domestico è intervenuto prediligendo l'affido intrafamiliare anche con la legge in tema di affidamento di minori orfani di

naturale a salvaguardia del suo sano ed equilibrato sviluppo psicofisico e del suo diritto al rispetto della vita familiare, come sancito dall'art. 8 CEDU.

- 10 Cfr. QUADRI, E.: "Una riflessione sull'interesse del minore e la dimensione familiare della sua tutela", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, pp. 1330 ss.
- 11 V. BATTELLI, E.: "L'adozione mite come diritto del minore: tra opportunità e identità", in AA.VV.: *The best interest of the child*, (a cura di M. BIANCA), Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, pp. 285 ss.
- 12 Per un commento alla normativa, si rinvia, tra gli altri, a MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la L. n. 173/2015", *Famiglia e diritto*, 2017, p. 602 s.; CORDIANO, A.: "Affidamenti e adozioni alla luce della legge sul diritto alla continuità affettiva", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, pp. 255 ss.; MORACE PINELLI, A.: "Il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare. Luci ed ombre della legge 19 ottobre 2015 n. 173", *Diritto di famiglia e delle successioni*, 2016, pp. 890 ss.
- 13 La legge 29 luglio 2020, n. 107, rubricata "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori - Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia", oltre ad istituire una Commissione d'inchiesta con il compito di eseguire verifiche sul sistema degli affidamenti e con ampio potere di indagine nel settore, ha, tra l'altro, aggiunto il comma 3-bis all'art. 2, L. n. 184/1983, con cui definitivamente si impone l'espressa indicazione, nei provvedimenti di inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza, delle ragioni per cui non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e quelle per cui non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia.
- 14 La giurisprudenza di merito (App. Torino, 4 dicembre 2014, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, p. 441) ha precisato che il disconoscimento delle relazioni affettive, anche quando il legame sia soltanto di fatto, può pregiudicare l'interesse del minore, sicché occorre "garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da diverso tempo, nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio".

crimini domestici¹⁵. La normativa si pone in linea con l'obiettivo di garantire le relazioni anche in caso di scomparsa di riferimenti affettivi nella vita di un minore e di distruzione del suo assetto familiare precedente, individuando una nuova collocazione adeguata alla mutata realtà, "privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado" e, se vi sono fratelli o sorelle, "assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva degli stessi". Se appare rilevante, ai fini del benessere fisiopsichico del minore, ritenere i parenti idonei a supportarlo in un percorso volto a superare il dolore e le conseguenze psicologiche del trauma, in linea, peraltro, con la scelta di prediligere una soluzione intrafamiliare, appare poco convincente la soluzione legislativa di riconoscere ai parenti una capacità relazionale-affettiva presupposta in ragione del legame giuridico intercorrente. È assolutamente necessario, dunque, non considerare l'affido ai parenti come potenziale migliore soluzione, ma è indispensabile che il giudice valuti concretamente l'idoneità della famiglia allargata. Il collocamento del bambino presso persone esterne al contesto familiare, infatti, in alcuni casi potrebbe essere preferibile e rivelarsi di fondamentale importanza per il suo stato di salute psico-fisica.

Il quadro descritto conferma che la continuità degli affetti derivanti da legami parentali o da positive relazioni affettive consolidatesi deve essere promossa e assicurata se non pregiudizievole all'interesse del minore. Se il vincolo affettivo rappresenta il criterio di valutazione nelle decisioni da assumere nell'interesse concreto del minore, si impone di privilegiare e salvaguardare le diverse dimensioni relazionali che possono prospettarsi, riscrivendo le modalità di "affidamento" a misura del singolo bambino. La centralità dell'interesse del minore alla continuità affettiva non fa sorgere l'esistenza di un diritto incondizionato alla relazione in capo all'altro soggetto del rapporto, famiglia di origine o affidatari temporanei, anche se, di riflesso, viene protetta anche la loro aspirazione a conservare il rapporto con il minore; il riconoscimento all'esterno di detta relazione dà effettiva attuazione alle esigenze del minore e consente al soggetto che aspira ad essere "responsabile" nei confronti del soggetto in formazione di potere mantenere il rapporto affettivo.

Attraverso la stabilizzazione giuridica dei legami affettivi del soggetto in formazione si persegue il preminente interesse del minore che, seppur di incerta qualificazione¹⁶, diventa un indispensabile canone interpretativo che obbliga

15 La legge 11 gennaio 2018, n. 4, che prevede la valorizzazione da parte del giudice della continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti non oltre il terzo grado anche con riferimento alla presenza di fratelli e sorelle, ha in realtà formalizzato la prassi giudiziaria di disporre per gli orfani, nella maggior parte dei casi, un affidamento intrafamiliare. Per un commento si rinvia a FOLLA, N.: "Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio che li circonda", *Famiglia e diritto*, 5, 2018, p. 520.

16 L'incertezza attiene alla qualificazione giuridica; secondo alcuni si tratterebbe di una clausola generale (LAMARQUE, E.: *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2016, pp. 64 ss.), secondo altri di un principio generale (LONG, J.: "Il principio dei best interests e la tutela dei minori", in AA.VV.: *La Corte di Strasburgo* (a cura di F. BUFFA e M.G. CIVININI), Key,

l'operatore pratico ad ascoltare il minore¹⁷ al fine di orientare la propria decisione al perseguimento del suddetto obiettivo¹⁸.

La centralità riservata al fanciullo e la sua esigenza di trovare un ambiente familiare idoneo ad una crescita serena e ad un armonioso sviluppo della personalità rappresentano gli obiettivi che, invero, il modello di adozione, sin dalla sua introduzione, ha inteso perseguire operando però, in via primaria, la scelta di rescindere i legami sociali e giuridici del soggetto in formazione, attraverso parametri rigidi, soluzione che rappresenta un "corollario logicamente necessitato" dell'adozione piena¹⁹.

III. LA DECLINAZIONE DELL'INTERESSE DEL MINORE NELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI.

L'intervento del legislatore volto a garantire il diritto al rispetto della vita familiare e il diritto del minore alla propria famiglia non appare soddisfacente tenuto conto del fatto che spesso si verificano situazioni in cui lo stato di bisogno del minore non si può considerare tale da dare vita all'adozione piena, né temporaneo e quindi determinante per l'affidamento. In questi casi, il ricorso all'"adozione in casi particolari" di cui all'art. 44, nel testo novellato²⁰, garantisce e tutela il preminente interesse del minore all'inserimento in un contesto idoneo alla sua crescita e può generare forme diverse di adozione che non comportano la recisione totale dei legami con la famiglia biologica.

Vicalvi, 2019, 82, pp. 413 ss. Il superiore interesse del minore, quale clausola generale, consente al giudice la valutazione delle peculiarità del fatto sottoposto al suo esame. Nei procedimenti nei quali il superiore interesse deve ricevere preminente considerazione, la presenza del minore è strumentale all'attuazione di un fine precipuo, che è quello di attribuire al soggetto, nei limiti della sua capacità di discernimento, l'autonomia di compiere le scelte che riguardano la sua esistenza (LENTI, L.: "Note critiche in tema di interesse del minore", *Rivista diritto civile*, 2016, pp. 86 ss.).

17 Il minore non è più mero destinatario di provvedimenti che lo riguardano, ma un soggetto cui l'ordinamento appresta una specifica rappresentanza anche per la tutela del diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il soggetto in formazione assume un ruolo attivo, quale parte in senso sostanziale e in senso processuale, principio ulteriormente ribadito dal nuovo art. 78 c.p.c., a seguito della L. n. 206/2021, che impone l'obbligo di nomina del curatore speciale al minore anche nei procedimenti di affidamento; cfr. ARCERI, A.: "Il nuovo processo familiare: le regole sull'ascolto e la rappresentanza", *Famiglia e diritto*, 2022, 4, p. 380.

18 Occorre però segnalare che il giudice sovranazionale, particolarmente sensibile alla promozione del best interest of the child, a volte, pur preservando la filiazione consolidata attraverso l'adozione e la stabilità affettiva come richiesto dal minore, ha ritenuto che l'interesse preminente richiedesse, del pari, il ristabilimento della filiazione reale. Nel caso *Mandet c. Francia* (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 14 gennaio 2016, ricorso n. 30955/12), la Corte, consapevole che sul piano della proporzionalità la misura - incidendo sulla filiazione, sul nome e sul diritto di visita del padre - può sconvolgere la vita del minore (ricorrente), osserva che le decisioni del giudice domestico non impediscono che il minore continui a vivere nella stessa famiglia fino alla maggiore età, secondo il suo desiderio (§ 58).

19 In tal senso LENTI, L.: "Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva", in AA.VV.: *Trattato di diritto di famiglia*, (diretto da P. ZATTI), II, *Filiazione*, (a cura di G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI), Giuffrè, Milano, 2012, p. 799 s.

20 Per un commento alla disposizione normativa, cfr. CIRAOLO, C.: "Art. 44", L. 4 maggio 1983, n. 184, in AA.VV.: *Commentario del codice civile*, (diretto da E. GABRIELLI), Della famiglia, 2ª ed., (a cura di G. DI ROSA), Leggi complementari, Utet, Milano, 2018, pp. 913 ss.

L'adozione in casi particolari s'inserisce in quel complesso quadro normativo volto a garantire il diritto fondamentale del minore ad una valida relazione di carattere familiare; il dato significativo che emerge non è tanto l'interesse del minore astrattamente considerato quanto, invece, il suo specifico diritto di mantenere una relazione affettiva reciproca, di tipo familiare, con l'evidente finalità di apprestare riconoscimento a variegate situazioni in cui il minore può trovarsi, considerate meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico.

La fattispecie, prevista nell'ottica di tutelare i minori privi di un adeguato sostegno familiare, anche in quei casi di impossibilità - giuridica e/o di fatto²¹ - di ricorso all'adozione piena²², è uno strumento più flessibile, con il tempo ampiamente utilizzato, capace di adattarsi a molteplici situazioni, anche oltre le finalità previste dal legislatore, soprattutto nei casi di semiabbandono dei minori, fino a dare vita a quella che viene comunemente indicata come "adozione mite", di creazione giurisprudenziale.

La elasticità della disciplina è risultata, da un lato, idonea, in sede giurisprudenziale, a regolare fattispecie che nella previsione normativa originaria erano trascurate, dall'altro, in grado di dare veste giuridica a determinate situazioni di fatto che, sebbene socialmente avvertite, non avrebbero potuto trovare adeguata tutela.

La normativa ricomprende una pluralità di ipotesi eterogenee, riconducibili a peculiari finalità: formalizzare e "stabilizzare" un rapporto affettivo familiare già esistente tra il minore e il soggetto che si occupa concretamente dei suoi bisogni quotidiani²³, superare l'empasse rappresentato da situazioni di difficoltà o

21 Secondo alcuni autori la norma richiede che il minore si trovi in stato di abbandono e vi sia un'impossibilità di mero fatto all'affidamento preadottivo, fondando la propria tesi sull'idea che un'interpretazione estensiva del disposto normativo consentirebbe adozioni non più soltanto finalizzate a proteggere i minori nelle situazioni di emergenza, ma finirebbe per sanare rapporti familiari illecitamente costituiti (TOMMASEO, F.: "Sul riconoscimento dell'adozione piena, avvenuta all'estero, del figlio del partner d'una coppia omosessuale", *Famiglia e diritto*, 2016, pp. 275 ss.; GIUSTI, A.: "L'adozione dei minori in casi particolari", in AA.VV.: *Trattato di diritto di famiglia*, (a cura di G. BONILINI), IV, Utet, Torino, 2016, p. 3958). Secondo altri l'interpretazione evolutiva troverebbe fondamento nell'art. 44, comma I, della legge, laddove si prevede che l'adozione in casi particolari può essere pronunciata "anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma I dell'articolo 7", con ciò riferendosi anche alle ipotesi di dichiarazione dello stato di adottabilità conseguente all'accertamento dello stato di abbandono (LONGO, J.: "L'adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, pp. 117 ss.).

22 Minori "difficili", prossimi alla maggiore età, minori orfani e disabili, o minori già conviventi con il coniuge, il partner dell'unione civile o con il convivente del genitore biologico, minori per i quali vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

23 Il riferimento è all'adozione del bambino orfano di entrambi i genitori da parte di persone a lui unite da un preesistente rapporto stabile e duraturo (art. 44, comma I, lett. a) I. adozione) e all'adozione del minore da parte del coniuge di uno dei genitori, quando il bambino vive in quel determinato nucleo familiare (art. 44, comma I, lett. b) I. adozione). Con riferimento alla lettera a) della disposizione, parte della dottrina ha ritenuto possibile, attraverso un'interpretazione analogica della norma, l'applicazione dell'istituto anche a favore dei minori orfani del solo genitore nei confronti del quale sia stato accertato il rapporto di filiazione naturale (MANERA, G.: *L'adozione e l'affidamento familiare nella dottrina e nella giurisprudenza*, FrancoAngeli, Milano, 2004, passim e già ROSSI CARLEO, L.: "L'affidamento e le adozioni", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato*, (diretto da P. RESCIGNO), Utet, Torino, 1986, p. 405 s.).

impossibilità di accedere all'adozione piena²⁴, nonché apprestare adeguata tutela ad un minore non adottabile in ragione dell'impossibilità di affidamento preadottivo²⁵.

La scelta legislativa di assoggettare l'adozione in casi particolari ad una disciplina diversa rispetto all'adozione piena, sia per quanto riguarda il presupposto oggettivo sia per quanto riguarda i requisiti degli adottandi, nonché sul piano degli effetti che si producono, ha indotto la giurisprudenza, per un verso, a superare la presunta tassatività dei "casi particolari" di cui all'art. 44²⁶ e il carattere residuale della previsione rispetto all'adozione di cui agli artt. 6 ss. legge n.184/1983 e, per altro verso, ad applicare la norma in senso estensivo alla luce dell'interpretazione evolutivo-sistematica delle regole predisposte a tutela dei minori²⁷.

Preso atto delle molteplici forme nelle quali si articola oggi il rapporto "genitori-figli", sono stati adottati interventi volti ad adeguare le regole sostanziali e processuali in materia, sia rispetto alle nuove forme di unione che il nostro ordinamento ha regolarizzato (unioni civili e convivenze di fatto), sia avuto riguardo all'adottante quale persona singola²⁸, nonché con riferimento a tutte quelle ipotesi in cui appaia necessario mantenere viva la relazione tra il genitore biologico e il minore o tra quest'ultimo e il genitore sociale.

24 È il caso del bambino orfano di entrambi i genitori che presenti una menomazione fisica, psichica o sensoriale che incida sulla c.d. sfera dinamico-redazionale o che si trovi in una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 44, comma 1, lett. c). Sul tema mi si consenta il rinvio a PARRINELLO C., "Handicap e valori adottivi", in AA.VV.: *La filiazione tra scelta e solidarietà familiare. A proposito della riforma delle adozioni*, Convegno di Studi, Catanzaro 28 e 29 settembre 2001.

25 Art. 44, comma 1, lett. d) l. adozione.

26 La Suprema Corte (Cass. civ., 27 settembre 2013, n. 22292) ha delimitato l'estensione dell'art. 44 lett. d) in ipotesi di minore dichiarata adottabile dopo un lungo periodo di permanenza in una famiglia affidataria, dichiarando inammissibile la domanda ex art. 44 lett. d) che presuppone l'impossibilità di affidamento preadottivo, precisando che le ipotesi di cui alla disposizione sono tassative e quindi non suscettibili di interpretazione estensiva e analogica.

27 Secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., ordinanza, 29 luglio 2005, n. 347) è legittimo il rilascio dell'idoneità all'adozione internazionale a persona singola nell'ipotesi di adozione in casi particolari, sul presupposto che il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in un ambiente idoneo ex art. 30 Cost. non può non sussistere anche per il minore straniero senza alcuna discriminazione rispetto al minore italiano, alla luce del disposto dell'art. 2 Cost. Deriva l'affermazione di principio secondo cui le norme di protezione del minore italiano non possono non valere anche per il minore straniero. Per l'ammissibilità di un'interpretazione estensiva, cfr. POLETTI DI TEODORO, B.: "Commento agli artt. 29-39", in AA.VV.: *L. 4 maggio 1983, n. 184. Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, (a cura di C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, G. FRANCHI e S. SCHIPANI), *Nuove leggi civili commentate*, 1984, I-2, pp. 133 ss. L'opportunità di un'interpretazione estensiva in relazione all'ambito di applicabilità del modello adottivo è stata sostenuta da TOMMASINI, R.: "Adozione in casi particolari e tutela dei minori", in *Scritti in onore di Falzea*, II, 2, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 1021 ss.; ID., "Commento agli artt. 44-57 della legge sull'affidamento e adozione dei minori", in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, (a cura di G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI), VI, 2, Cedam, Padova, 1993, p. 465.

28 È legittima l'adozione in casi particolari da parte di una single (Cass. civ., ordinanza, 26 giugno 2019, n. 17100) anche senza il consenso dei genitori nel preminente interesse del minore disabile alla relazione affettiva già instaurata. In passato la Suprema Corte (Cass. civ., 21 luglio 1995, n. 7950) ha affermato che l'adozione da parte di persona singola possa avvenire nelle ipotesi previste dall'art. 25 4° e 5° comma e dall'art. 44, ipotesi "... si particolari, ma non eccezionali, in quanto non esprimono una deroga, bensì solo realizzano una tecnica di attuazione della finalità primaria dell'adozione che è quella di assicurare al minore che ne è privo, l'effettività di una vita familiare: inteso per famiglia - come pare oggi corretto - "il luogo degli affetti".

Inoltre, il fenomeno delle famiglie ricomposte e allargate, formate da figli, genitore naturale e terzo genitore o, ancora, famiglie formate dai due ex coniugi con i rispettivi nuovi compagni e i figli avuti dalle relazioni precedenti e da quelle attuali, dà vita a rapporti che si creano a prescindere dai legami biologici e che impongono un riconoscimento giuridico, legittimato dalle relazioni sociali e affettive che possono avere una notevole influenza sullo sviluppo psico-fisico del bambino.

Il legislatore, invero, è intervenuto formalizzando il rapporto tra il minore e il coniuge del genitore biologico con la previsione di cui alla lettera b) dell'art. 44 al fine di consentire al coniuge di ottenere un riconoscimento giuridico del legame con il figlio dell'altro coniuge che possa sopravvivere anche nel caso di scioglimento del matrimonio, ovvero di separazione²⁹, con l'assolvimento degli obblighi propri della filiazione ed il mantenimento della relazione, se rispondente all'interesse del figlio.

Non appare convincente la previsione normativa che tende a garantire la posizione del genitore dell'adottando prevedendo il suo assenso, sicché il diniego dovrebbe escludere la possibilità di adozione³⁰, anche se il genitore biologico si è disinteressato del figlio, accaduto dal coniuge dell'altro genitore. E la soluzione adottata dalla giurisprudenza, in ossequio al dato formale, finisce per ledere l'interesse del minore alla formalizzazione di un consolidato rapporto affettivo³¹.

29 Sarebbe, pertanto, ammissibile l'adozione da parte del coniuge del genitore naturale sebbene la coppia si trovi in corso di separazione laddove il rapporto stabile e quotidiano instauratosi tra minore e coniuge del genitore naturale contribuisca allo sviluppo della personalità del soggetto in formazione e al rispetto del suo preminente interesse, sicché "la cessazione della convivenza matrimoniale tra il richiedente e il genitore del minore non dovrebbe, sempre e comunque, far venir meno l'interesse del fanciullo all'adozione" (Cass. civ., 19 ottobre 2011, n. 21651).

30 Sul punto la Cassazione (Cass. civ., 10 maggio 2011, n. 10265) ha ritenuto legittimo negare l'adozione di un minore da parte del nuovo marito della madre per il solo fatto che il padre naturale si era opposto, anche se di fatto si era sempre disinteressato del figlio. I giudici hanno in quella sede dato peso alla permanenza della responsabilità genitoriale in capo al genitore naturale che gli attribuiva il diritto di impedire al minore di avere un secondo padre. In senso critico alla decisione si pone Sesta, M.: "L'esercizio della potestà sui figli naturali dopo la legge n. 54/2006: quale sorte dell'art. 317 bis c.c.?", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2011, p. 1206, secondo il quale si tratta di una soluzione non pienamente coerente rispetto alla disciplina positiva. Già in precedenza si è affermato che la mancanza di assenso da parte di un genitore esercente la responsabilità genitoriale si pone come ostativa all'adozione speciale, precludendo al giudice la valutazione del carattere giustificativo dei motivi a suo fondamento (Cass. civ., 26 luglio 2000, n. 9795).

31 In senso diverso si è orientata, di recente, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, 5 aprile 2022, n. 10989) secondo la quale non rappresenta ostacolo all'adozione del minore, ex art. 44, comma 1, lett. b) della L. n. 184/1983, da parte del coniuge di uno dei genitori con lui convivente, il fatto che il bambino mantenga comunque i rapporti con il genitore biologico, che ha dato il proprio consenso, anche se impossibilitato a far fronte al mantenimento a causa delle precarie condizioni economiche e ciò in quanto, in fattispecie simili, l'adozione realizza pienamente l'interesse del minore che è inserito nel nuovo ambiente familiare ma, pur tuttavia, continua ad avere, costantemente, rapporti con il padre naturale e con la famiglia di quest'ultimo. Secondo la Cassazione, nel caso concreto, l'adozione da parte del ricorrente della figlia della moglie realizza appieno il "preminente interesse della minore" (art. 57, comma 1, della L. n. 184/1983) anche attraverso la creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, stante il disposto della sentenza 79/2022 della Corte Costituzionale e la continuità con quelli della famiglia del padre biologico.

Un'interpretazione letterale della disposizione, inoltre, crea un'illogica disparità di trattamento nella misura in cui dà copertura giuridica al rapporto affettivo che si crea tra il coniuge del genitore ed il minore e non anche a quello che il convivente more uxorio instaura con il figlio del proprio partner; disparità giustificata in quanto il riconoscimento della possibilità di adozione da parte del compagno del genitore appare confliggente col disposto legislativo che prevede espressamente come requisito per l'adozione il matrimonio dell'adottante con il genitore del minore³².

Piuttosto, alla luce di una lettura ampia dell'art. 44, lett. d), attraverso la valorizzazione dell'impossibilità di diritto dell'affidamento preadottivo, si può superare l'ostacolo normativo costituito dall'art. 44, comma 1, lett. b), che riserva il riconoscimento della genitorialità sociale al solo "coniuge" del genitore; la formalizzazione del rapporto di fatto corrisponde infatti all'interesse del bambino nel momento in cui offre un quadro giuridico di certezze con l'assunzione di precise responsabilità ed obblighi sia nei confronti del bambino, sia nei confronti dei terzi³³.

La formula "constatata impossibilità di affidamento preadottivo" ha consentito agli operatori pratici di dare risposta alle specifiche questioni sottoposte al loro esame, adattando le regole ai fatti da disciplinare³⁴.

L'art. 44, comma 1, lett. d), previsione ritenuta forma residuale di adozione in casi particolari, ha progressivamente assunto il ruolo di criterio prevalente per dare risposta a situazioni di bisogno assistenziale che emergono in modo sempre più

32 Secondo Trib. Milano, 17 ottobre 2016, con nota di BILOTTI, E.: "L'adozione del figlio del convivente. A Milano prosegue il confronto tra i giudici di merito", *Famiglia e diritto*, 2017, pp. 1003 ss., "In tema di adozione di minori, il sistema normativo introdotto dalla L. n. 184 del 1983, tuttora vigente e che individua nella famiglia tradizionalmente intesa, formata da una coppia di sesso diverso unita in matrimonio il luogo degli affetti in cui può essere meglio assicurata la crescita dei minori, la prevede specificamente, e in via generale, con riferimento ai minori che sono stati dichiarati in stato di adottabilità perché privi di genitori in grado di provvedere alla loro crescita ed educazione, con pienezza di effetti solo da parte di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista e non sia sussistita negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto (con le eccezioni di cui all'art. 25, 4° comma, che la consentono anche alla persona singola la cui condizione di singolo ha però luogo per cause imprevedibili nel corso dell'affidamento preadottivo – morte o sopravvenuta incapacità di uno dei coniugi affidatari o intervenuta separazione tra di loro -, e quindi a processo adottivo già avviato da parte della coppia, di un minore che ha sofferto un abbandono da parte dei genitori accertato giudizialmente". In linea anche Trib. Milano, 20 ottobre 2016. Critiche alle decisioni del tribunale meneghino sono state espresse da FERRANDO, G.: "A Milano l'adozione del figlio del partner non si può fare", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, pp. 171 ss. e da STEFANELLI, S.: "Ancora in tema di interpretazione dell'art. 44 della legge sulle adozioni", nota a Trib. Milano, 17 ottobre 2016, n. 261, *articolo29.it*.

33 App. Firenze, 4 ottobre 2012, ha disposto l'adozione in casi particolari di una bimba a favore del partner della madre che si era preso cura di lei fin dalla nascita, sul presupposto che l'interesse del minore non può ricevere minor tutela per il fatto che i genitori convivono senza essere sposati. Cfr., FAMA, F.: "L'adozione in casi particolari del figlio della convivente: la dignità giuridica del legame affettivo a tutela del minore", *Minorigiustizia*, 2013, pp. 360 ss.

34 SCALISI, V.: "Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima: Dalla «famiglia-istituzione» alla «famiglia-comunità»: centralità del «rapporto» e primato della «persona»", *Rivista diritto civile*, 2013, p. 1043.

frequente e non corrispondono ai presupposti per l'adozione piena³⁵ e nemmeno per quella in casi particolari³⁶.

In siffatte ipotesi, qualora uno o entrambi i genitori non siano in grado di provvedere adeguatamente al minore senza che possano essere definiti inadeguati con conseguente apertura della procedura di adozione piena, l'interpretazione estensiva della lettera d) dell'art. 44 consente di adeguare la norma alla realtà pratica attraverso la creazione della figura del cd. semiabbandono³⁷.

L'esigenza di dare risposta al caso concreto ha indotto la giurisprudenza a valutare, di volta in volta, il ricorso ad un modello che non recida del tutto i rapporti del minore con la famiglia di origine, giungendo a ritenere che anche qualora sia inevitabile la cesura di ogni rapporto con la famiglia di origine, non sia a priori esclusa l'opportunità della presenza dei genitori biologici nella vita del minore, in considerazione dell'affetto e dell'interesse da essi dimostrato nei suoi confronti.

La necessità di percorrere strade alternative all'adozione legittimante è stata messa in rilievo anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale la sottrazione di un figlio ai genitori biologici non può essere giustificata solo dalla circostanza di accogliere il minore in un ambiente più favorevole in quanto una simile ingerenza si tradurrebbe nella violazione dell'art. 8 della CEDU³⁸.

Il rispetto della vita familiare impone all'apparato statale di predisporre misure giuridiche adeguate a consentire il mantenimento e lo sviluppo del legame tra

35 La giurisprudenza restringe progressivamente il percorso verso l'adozione piena, intesa sempre più come rimedio estremo cui ricorrere solo in caso di irrecuperabile e definitiva incapacità genitoriale che si traduce in una situazione di abbandono del minore. Il giudice deve tenere conto delle condizioni di garanzia e sostegno alla famiglia di origine del minore, limitando a casi estremi l'adozione piena, quali il mancato riconoscimento, atti di violenza e maltrattamenti gravi, totale assenza di interesse dei genitori nei confronti del minore (Cass. civ., 13 giugno 2022, n. 19012; Cass. civ., 13 febbraio 2020, n. 3643; Cass. civ., 22 agosto 2018, n. 20954). In applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., della L. n. 184/1983, e dell'art. 315 bis, comma 2, c.c., si deve accertare l'interesse del soggetto in formazione a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, pronunciando l'adozione piena nel solo caso in cui, all'esito di un rigoroso accertamento, non si ravvisi tale interesse.

36 Parte della dottrina precisa che "In questa logica di apertura, la lett. d) rappresenta una «valvola di salvaguardia» in tutte quelle ipotesi che non rientrano in quelle più specifiche previste dalle lett. a), b), c) dell'art. 44, consentendo per tal via di realizzare il preminente interesse del minore": PANE, R.: "Unioni same-sex e adozione in casi particolari", *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2017, 2, p. 499.

37 Si deve alla giurisprudenza di merito (Trib. Bari, 7 maggio 2008) la creazione della figura del semiabbandono inteso come «situazioni in cui la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo che non è opportuno venga cancellato totalmente. Nello stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno, curato dai servizi sociali». La soluzione prospettata è stata di prevedere una adozione mite espressione coniata dalla giurisprudenza per indicare la possibilità di adottare un bambino senza però recidere il rapporto con i suoi genitori biologici.

38 La norma, rubricata "Diritto al rispetto della vita privata e familiare", esclude ogni ingerenza pubblica nell'esercizio di tale diritto, fatte salve specifiche ipotesi. Conseguente che i genitori hanno diritto di godere della vita familiare con la propria prole.

genitori e figli³⁹ anche ai fini della ricongiunzione “familiare” in modo rapido per evitare che il decorso del tempo incida negativamente sui rapporti filiali⁴⁰.

La sollecitazione della Corte sovranazionale⁴¹ ha indotto i giudici, salvi i casi di conclamato abbandono⁴², a valutare, nella ricorrenza di un eventuale semiabbandono, se vi siano idoneità della famiglia d'origine, anche in prospettiva futura, e se ricorra la disponibilità dell'aspirante coppia adottiva ad accedere ad un modello di adozione che comporta il mantenimento di una relazione tra il minore e la famiglia d'origine.

Si giunge ad una rilettura del già ricordato art. 44, lett. d), L. n. 184/1983, attraverso il passaggio dall'adozione in casi particolari all'adozione “mite” che, pur garantendo l'inserimento del minore in una nuova famiglia con l'acquisizione di uno status “parafiliale”, non recide i rapporti, giuridici e di fatto, con quella d'origine, permettendo così il mantenimento di una relazione del minore con i parenti di sangue, ponendosi l'accento sull'opportunità di garantire la continuità affettiva con questi ultimi⁴³.

IV. LE NUOVE FRONTIERE DELL'ADOZIONE.

L'elaborazione dell'adozione “mite” si deve alla giurisprudenza di merito che, attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 44, comma 1, lett. d) l. 184/1983⁴⁴

39 Corte EDU, 12 febbraio 2019, Ricorso n. 63289/17, Minervino e Trausi c. Italia; Corte EDU, 13 ottobre 2015, Ricorso n. 52557/14, S. H. c. Italia.

40 Corte EDU, 22 giugno 2017, Ricorso n. 37931/15, Barnea e Caldararu c. Italia.

41 Secondo la Corte di Strasburgo costituisce un obbligo delle autorità italiane, “prima di prevedere la soluzione di una rottura del legame familiare, di adoperarsi in maniera adeguata per fare rispettare il diritto della madre di vivere con il figlio, al fine di evitare di incorrere nella violazione del diritto al rispetto della vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU”: Corte EDU, 21 gennaio 2014, Ricorso n. 33733/11, Zhou c. Italia. Per un commento cfr., PASQUALETTO, A.: “L'adozione mite al vaglio della Corte europea dei Diritti dell'Uomo tra precedenti giurisprudenziale e prospettive de jure condendo”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, II, pp. 155 ss.

42 Alcuni autori ritengono che sussiste l'abbandono anche quando i genitori non si sono adoperati a seguire un percorso di recupero delle capacità genitoriali: DOGLIOTTI, M.: “sub art. 5 l. 184/1983”, in AA.VV.: *Codice della famiglia*, (a cura di M. SESTA), Giuffrè, Milano, 2015, p. 2190.

43 Indicativa è la sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., 16 aprile 2018, n. 9373) secondo la quale l'adozione mite “integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppati con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della condicio legis della constatata impossibilità di affidamento preadottivo, che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità di diritto di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità di fatto, derivante da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico”. Più di recente, Cass. civ., 9 aprile 2021, n. 9456.

44 Secondo Trib. Bari, 7 maggio 2008, “rientra nel concetto di ‘semiabbandono permanente’ la condizione di grave disagio del minore, in affidamento familiare oltre il tempo limite, di cui la famiglia d'origine è parzialmente e permanentemente insufficiente per il pieno ed adeguato sviluppo della sua personalità, ancorché svolga un ruolo attivo e positivo tale da escludere dichiaratoria di adottabilità di cui all'art. 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184. In tale ipotesi può farsi luogo alla cosiddetta adozione mite, applicando in via interpretativa l'art. 44, comma 1, lett. d), della legge 4 maggio 1983 n. 184 in materia di adozione

ha voluto dare risposta concreta ed efficace a quelle ipotesi in cui la famiglia fosse - anche parzialmente - incapace di provvedere ai bisogni del figlio, pur svolgendo un ruolo attivo che non appare opportuno cancellare.

La soluzione adottata è stata criticata da una parte della dottrina⁴⁵ secondo la quale non appare corretta la ricostruzione proposta sia per ragioni giuridiche, sia per ragioni di opportunità. Sotto il primo profilo, rileverebbe il disposto tassativo dell'art. 44 lett. d) che prevede l'impossibilità di affidamento preadottivo, una situazione di abbandono, di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, e non anche la situazione di "semiabbandono" cui si farebbe riferimento come presupposto dell'adozione mite. Sotto il profilo dell'opportunità, "gli effetti dell'adozione cosiddetta 'mite', se sono più limitati rispetto a quelli dell'adozione legittimante, sono comunque estremamente 'forti' e 'gravi' e, dal punto di vista processuale, i genitori di origine sono assai meno garantiti, assai meno tutelati rispetto al procedimento di adozione legittimante"⁴⁶. In senso diverso si pone chi⁴⁷ ritiene possibile un'interpretazione evolutiva dell'art. 44 lett. d), come tale maggiormente rispondente alla finalità di armonizzare l'interesse del minore al mantenimento del rapporto affettivo coi genitori biologici con quello all'accoglienza in un nuovo nucleo familiare.

Un fondamento alla figura di creazione prettamente giurisprudenziale può desumersi da una lettura combinata delle fonti multilivello: l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 8 della CEDU, l'art. 315 bis c.c. e l'art. 337 ter c.c. sono norme orientate a garantire il diritto del minore a crescere e ad essere curato nell'ambito della propria famiglia.

Dalle disposizioni sopra richiamate emerge un mutamento di prospettiva: i diritti del figlio sono enunciati positivamente ed in modo esplicito; l'affermazione, secondo la quale il minore ha diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, rafforza il significato di accordare piena tutela alla persona minore di età evitando il più possibile il ricorso all'adozione piena, attraverso una interpretazione del concetto di abbandono morale o materiale più realistica possibile, adottando un adeguato rimedio in

non legittimante, norma da coordinare con le disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 della stessa legge, in base alle quali non si esige il presupposto della situazione di abbandono morale e materiale del minore, ma solo il consenso dei genitori o del tutore all'adozione oppure, in caso di mancato consenso e assenso, la circostanza che i genitori non esercitino la potestà sul figlio e quindi che sia stato pronunciato nei loro confronti un provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale". Cfr., CAFFARENA, S.: "L'adozione "mite" e il "semiabbandono": problemi e prospettive", *Famiglia e diritto*, 2009, p. 398; ERRICO, L.: "L'adozione mite: i ruoli", *personaedanno.it*, 2008.

45 MORACE PINELLI, A.: "Per una riforma dell'adozione", *Famiglia e diritto*, 2016, pp. 719 ss.; BILOTTI, E.: "Convivenze, unioni civili, genitorialità, adozioni", *Diritto di famiglia e delle persone (II)*, 2017, pp. 873 ss.

46 DOGLIOTTI, M.: "Adozione "forte" e "mite", affidamento familiare e novità processuali della riforma del 2001, finalmente operative", *Famiglia e diritto*, 2009, pp. 427 ss.

47 In tal senso FIGONE, A.: "Il definitivo riconoscimento dell'adozione mite", *Famiglia e diritto*, 2022, 8-9, p. 782.

presenza di situazioni di c.d. semiabbandono permanente, che, altrimenti, non troverebbero facile e rapida soluzione⁴⁸.

Consegue che, accertata l'impossibilità di permettere al bambino di vivere coi genitori biologici o con il nucleo di origine, può essere disposto l'affido a una nuova famiglia che sappia agire esclusivamente nell'interesse del minore, alla quale spetta il compito di attivarsi per mantenere rapporti affettivi e giuridici con la famiglia di origine, soluzione quest'ultima che impone l'accertamento di una volontà collaborativa in capo a tutti i soggetti della vicenda.

L'adozione mite spesso è stata utilizzata con la finalità di attribuire uno status "parageneratoriale" anche in quelle situazioni nelle quali un progetto familiare non è realizzabile attraverso il concepimento di figli in modo naturale. È appena il caso di ricordare che nel corso dell'esame parlamentare di quella che sarebbe poi divenuta la legge n. 76/2016 sulle unioni civili, è stata stralciata dal testo normativo la disposizione volta a consentire la c.d. stepchild adoption, ovvero l'adozione del figlio da parte del partner - unito civilmente o sposato in altro Stato - del genitore naturale, sicché, ancora una volta spetta alla giurisprudenza il compito di apprestare tutela alle formazioni familiari omosessuali se luogo degli affetti per un minore.

Invero, l'attenzione alla tutela delle famiglie arcobaleno e l'operatività dell'adozione in capo ad una coppia omosessuale si deve ad un coraggioso intervento della giurisprudenza di merito⁴⁹ che ha riconosciuto il "superiore e preminente interesse del minore a mantenere anche formalmente con l'adulto,

48 Nell'ambito del procedimento di verifica dello stato di abbandono, non soltanto è possibile ma è obbligatorio che l'indagine non trascuri alcuno degli elementi utili ad individuare e definire il perimetro del preminente interesse del minore tra cui, senza ombra di dubbio, la possibilità che questo mantenga il proprio rapporto con il genitore biologico (Cass. civ., ordinanza, 13 febbraio 2020, n. 3643; per un commento cfr. MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Abbandono e semiabbandono del minore nel dialogo tra CEDU e corti nazionali", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, pp. 837 ss. e THIENE, A.: "Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. I legami familiari narrati con lessico europeo", *Famiglia e diritto*, 2020, pp. 1063 ss.). Il modello di adozione in casi particolari, e segnatamente la previsione di cui all'art. 44, lett d) della legge n. 184 del 1983, può, nei singoli casi concreti e previo compimento delle opportune indagini istruttorie, costituire un idoneo strumento giuridico per il ricorso alla cd. "adozione mite", al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine (Cass. civ., ordinanza, 25 gennaio 2021, n. 1476, con nota di SALANITRO, U.: "L'adozione mite tra vincoli internazionali e formanti interni", *Corriere giuridico*, 2021, pp. 1066 ss.).

49 Trib. Roma, 30 luglio 2014, precisa che l'omogenitorialità è "una genitorialità "diversa" ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale, ai sensi dell'art. 44 lett. d) se rispondente al preminente interesse del minore", decisione confermata dalla Cassazione (Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12962) secondo la quale questa adozione "prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore". In mancanza di una normativa specifica, parte della giurisprudenza (Trib. Torino, 11 settembre 2015), pur non contestando la possibile applicazione a coppie omosessuali dell'art. 44 della legge sull'adozione, a volte ha ritenuto che non potesse operare il meccanismo della stepchild adoption, sull'assunto che, nonostante la riforma della filiazione, l'unicità dello status di figlio e l'attribuzione della responsabilità genitoriale congiunta prevista dal codice civile, il consenso all'adozione, prestato dal genitore biologico, risulterebbe viziato, in quanto dato nell'inconsapevolezza di causare così la perdita della propria qualità di genitore esercente la relativa responsabilità (Trib. Palermo, 30 luglio 2017).

in questo caso la madre sociale, quel rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo”.

Nella prospettiva del diritto del minore alla comunità degli affetti, anche in una famiglia omosessuale, assume rilievo la soluzione delle Sezioni Unite⁵⁰ secondo le quali la prevalenza dell'interesse alla verità biologica e genetica non si traduce necessariamente nella cancellazione dell'interesse del minore alla famiglia, dal momento che l'ordinamento giuridico offre lo strumento dell'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d), della legge n.184/1993, idoneo a consentire la costituzione di un legame giuridico con il genitore intenzionale.

Se l'unico criterio che deve guidare il giudice è quello dell'interesse del minore alle relazioni affettive, indipendentemente dall'orientamento sessuale del genitore, la equiparazione dei diritti dei figli di genitori coniugati e dei figli di genitori uniti civilmente o conviventi, siano essi eterosessuali o omosessuali, si ha attraverso una interpretazione estensiva, o meglio, evolutiva, dell'art. 44 lett. d), profilandosi, in caso contrario, un problema di incostituzionalità della norma; la clausola di salvaguardia contenuta nella lettera d) della norma giustifica il percorso adottato dalla giurisprudenza in tema di “step-child adoption”⁵¹ anche se occorre segnalare che l'applicazione dell'art. 44 lettera d) potrebbe comportare una sorta di legittimazione della maternità surrogata, seppur vietata per legge.

Attraverso il ricorso all'adozione si può perseguire un duplice risultato: consentire la costituzione di un rapporto al genitore intenzionale in assenza di legame biologico con il bambino nato a seguito di fecondazione eterologa progettata da coppia omosex⁵² o da maternità surrogata e costituire un rapporto di tipo filiale nell'interesse del minore, superando il divieto di legge⁵³.

50 Secondo Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193, se il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui si sia accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione, cittadino italiano, trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma 6, L. 19 febbraio 2004, n. 40, qualificabile come principio di ordine pubblico, non è esclusa la possibilità di dare rilievo al rapporto genitoriale attraverso l'adozione in casi particolari, ex art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983.

51 Occorre ricordare che la giurisprudenza domestica, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di riconoscere l'adozione in capo a coppie omosex, pur sempre nell'interesse del minore, ha adottato soluzioni diversificate con riferimento a coppie composte da donne che hanno fatto ricorso alla fecondazione eterologa, a coppie composte da uomini che hanno utilizzato la procedura della maternità surrogata e ancora a coppie straniere e coppie italiane e ciò potrebbe determinare una ingiustificata discriminazione.

52 La tutela del miglior interesse del minore, nato a seguito di p.m.a. praticata da due donne, resta presidiata dalla possibilità del ricorso alla cd. adozione in casi particolari, in base a un'interpretazione estensiva dell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184/1983, in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore; il principio si desume da Cass. civ., ordinanza, 16 febbraio 2022, n. 6383, che ha negato il riconoscimento della genitorialità alla madre intenzionale.

53 Trib. Emilia-Romagna, ordinanza, 26 luglio 2021. Di recente la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006) ha affermato che “non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo

L'interesse del minore e la consolidazione del rapporto affettivo, infatti, non possono essere in nessun modo compromessi dall'assenza di un dato normativo o dalla circostanza che la nascita è avvenuta in violazione di legge perché in tal modo si determinerebbe una sanzione a carico di un soggetto vittima delle scelte altrui al quale deve essere garantito il diritto alle relazioni familiari⁵⁴.

La soluzione prospettata non è apparsa soddisfacente al giudice delle leggi⁵⁵ il quale, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale rispettivamente degli artt. 8 e 9, L. n. 40/2004, e 250 c.c. e degli artt. 12, comma 6, L. n. 40/2004, 64, comma 1, lett. g), L. 31 maggio 1995, n. 218, e 18, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ha riconosciuto un vuoto di tutela dell'interesse del minore e, stante l'indifferibilità dell'individuazione di soluzioni adeguate, ha invitato il legislatore ad intervenire, eventualmente anche introducendo una "nuova tipologia di adozione", che attribuisca la pienezza dei diritti connessi a tutti i nati da progetti familiari omogenitoriali, in modo tempestivo ed efficace.

Inoltre, l'attenzione rivolta all'interesse del minore, secondo il Giudice delle leggi⁵⁶, impone di creare un rapporto di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante anche in casi particolari, tenuto conto che il diniego di relazioni familiari tra l'adottato e i parenti dell'adottante determina, in contrasto con gli

sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione".

- 54 Anche se la tutela delle relazioni affettive del minore può essere realizzata attraverso i provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. laddove sia impedito, in contrasto con l'interesse del minore, il mantenimento di un rapporto significativo, da quest'ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti.
- 55 Secondo la Consulta (Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32), è evidente come "i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell'orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi". Con la sentenza 9 marzo 2021, n. 33, la Corte Costituzionale, pur respingendo tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione remittente, rivolge un appello al legislatore affinché elabori una soluzione giuridica che possa far giungere ad un valido compromesso tra le varie esigenze di segno opposto, e ribadisce l'assoluta centralità dell'interesse del minore, il quale esige che sia riconosciuta la titolarità giuridica dei doveri legati all'esercizio delle responsabilità genitoriali in capo agli individui che si occupano di lui. Per un commento alle sentenze, cfr., tra i tanti, MORACE PINELLI, A.: "La tutela del minore nato attraverso una pratica di maternità surrogata. L'intervento della Corte costituzionale, in attesa del legislatore", *Famiglia*, 2022, 5, p. 406; D'AMICO, G.: "La Corte e il "non detto". Riflessioni a partire dalle sentt. n. 32 e n. 33 del 2021", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, 4, pp. 930 ss.
- 56 "L'art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude, attraverso il rinvio all'art. 300, secondo comma, cod. civ., l'instaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell'adottante, viola gli artt. 3, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU. La rimozione della disposizione censurata nel suo rinvio all'art. 300, secondo comma, cod. civ. non richiede coordinamenti sistematici, poiché, con riferimento alle relazioni parentali, è l'art. 74 cod. civ., come novellato nel 2012, che svolge tale precipua funzione. La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale non fa che rimuovere l'ostacolo legislativo che impediva di riferire il richiamo al figlio adottivo, di cui all'art. 74 cod. civ., al minore adottato in casi particolari. Tale esito consente, pertanto, l'espansione dei legami parentali tra il figlio adottivo e i familiari del genitore adottante che condividono il medesimo stipite", la riforma della filiazione ha infatti ha "voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possono crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con fratelli e con i nonni": Corte Cost., 24 marzo 2022, n. 79, con nota di SESTA, M.: "Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali", *Famiglia e diritto*, 2022, 10, pp. 903 ss.

artt. 3 e 31 Cost., un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all'unicità dello status di figlio e alla condizione giuridica del minore, avendo riguardo alla ratio della normativa che associa a tale status anche il sorgere dei rapporti parentali. La Consulta ha inteso riformare l'istituto nel suo insieme, sul presupposto che tutte le situazioni che danno accesso all'adozione nei casi particolari impongono di potenziare le tutele degli adottati, "bambini o ragazzi per i quali la nuova rete di rapporti familiari non è certo un privilegio quanto piuttosto costituisce, oltretutto un consolidamento della tutela rispetto a situazioni peculiari e delicate, il doveroso riconoscimento giuridico di relazioni, che hanno una notevole incidenza sulla crescita e sulla formazione di tali minori e che non possono essere negate, se non a costo di incidere sulla loro identità".

Il giudice, pertanto, deve verificare non soltanto l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore dell'adottante, ma anche valutare l'ambiente familiare degli adottanti e le relazioni affettive che sussistono, nell'ottica di garantire e mantenere attorno al minore una solida rete di tutela e protezione materiale e morale.

La rilevanza da attribuire alle relazioni familiari del minore è ulteriormente sottolineata dalla giurisprudenza⁵⁷ attraverso la cd. adozione aperta, strumento attraverso il quale si incide significativamente sull'adozione piena nell'ottica e con la finalità del mantenimento dei rapporti affettivi e di fatto con la famiglia biologica proprio al fine di non disperdere la storia di vita personale e il patrimonio emotivo del minore.

Dalle considerazioni svolte emerge l'improcrastinabilità di un intervento legislativo organico che riveda e, se necessario, incrementi gli strumenti giuridici di protezione dei minori, non essendo del tutto ragionevole delegare alla giurisprudenza il compito di colmare le lacune del sistema, ricorrendo a figure, come l'adozione mite o l'adozione aperta, che se pure non normate né espressamente contemplate dall'ordinamento, non appaiono *contra legem*.

Se l'obiettivo di fondo è quello di assicurare le relazioni affettive del minore, è ragionevole ritenere che l'interruzione dei rapporti "giuridici" del minore con la famiglia di origine non può del pari interrompere i rapporti di fatto, senza che ciò comporti che il minore abbia due famiglie distinte che possa frequentare liberamente, a sua discrezione, al di fuori di qualunque regola o parametro, tenuto

57 Nell'interesse preminente del minore, è possibile per l'adottato mantenere contatti con persone della famiglia biologica, purché vengano osservate determinate cautele e sia accertata la disponibilità e la collaborazione della famiglia adottiva; in siffatta ipotesi si potrebbe ricorrere ad una adozione "aperta", giustificata dall'obiettivo del perseguimento dell'interesse superiore del minore ad avere una famiglia adottante che stabilmente si prenda cura di lui ma senza recidere del tutto il legame con la famiglia di origine: App. Roma, Sez. Persona, Famiglia e Minori, 3 maggio 2022.

conto delle implicazioni psicologiche ed emotive che un “canale comunicativo” aperto con la famiglia di origine, può comportare per un minore.

L'obiettivo che deve essere perseguito è quello di non recidere alcun legame, assicurando la continuità nella storia affettiva del minore, evitando di produrre strappi che possono trasformarsi in lacerazioni, prendendosi cura della famiglia d'origine e accompagnando la famiglia affidataria.

BIBLIOGRAFIA

ARCERI, A.: "Il nuovo processo familiare: le regole sull'ascolto e la rappresentanza", *Famiglia e diritto*, 2022, 4, p. 380.

BATTELLI, E.: "L'adozione mite come diritto del minore: tra opportunità e identità", in AA.VV.: *The best interest of the child*, (a cura di M. BIANCA), Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, pp. 285 ss.

BIANCA, C.M.: "Note per una revisione dell'istituto dell'adozione", *Juscivile*, 2018, 1, p. 60 s.

BILOTTI, E.: "Convivenze, unioni civili, genitorialità, adozioni", *Diritto di famiglia e delle persone (II)*, 2017, pp. 873 ss.

BILOTTI, E.: "L'adozione del figlio del convivente. A Milano prosegue il confronto tra i giudici di merito", *Famiglia e diritto*, 2017, pp. 1003 ss.

CAFFARENA, S.: "L'adozione "mite" e il "semiabbandono": problemi e prospettive", *Famiglia e diritto*, 2009, p. 398. ERRICO, L.: "L'adozione mite: i ruoli", *personaedanno.it*, 2008.

CIRAIOLO, C.: "Art. 44", L. 4 maggio 1983, n. 184, in AA.VV.: *Commentario del codice civile*, (diretto da E. GABRIELLI), Della famiglia, 2ª ed., (a cura di G. DI ROSA), Leggi complementari, Utet, Milano, 2018, pp. 913 ss.

CORDIANO, A.: "Affidamenti e adozioni alla luce della legge sul diritto alla continuità affettiva", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, pp. 255 ss.

D'AMICO, G.: "La Corte e il "non detto". Riflessioni a partire dalle sentt. n. 32 e n. 33 del 2021", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, 4, pp. 930 ss.

DOGLIOTTI, M.: "Adozione "forte" e "mite", affidamento familiare e novità processuali della riforma del 2001, finalmente operative", *Famiglia e diritto*, 2009, pp. 427 ss.

DOGLIOTTI, M.: "sub art. 5 l. 184/1983", in AA.VV.: *Codice della famiglia*, (a cura di M. SESTA), Giuffrè, Milano, 2015, p. 2190.

FAMA, F.: "L'adozione in casi particolari del figlio della convivente: la dignità giuridica del legame affettivo a tutela del minore", *Minorigiustizia*, 2013, pp. 360 ss.

FERRANDO, G.: "A Milano l'adozione del figlio del partner non si può fare", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, pp. 171 ss.

FIGONE, A.: "Il definitivo riconoscimento dell'adozione mite", *Famiglia e diritto*, 2022, 8-9, p. 782.

FOLLA, N.: "Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio che li circonda", *Famiglia e diritto*, 5, 2018, p. 520.

GIUSTI, A.: "L'adozione dei minori in casi particolari", in AA.VV.: *Trattato di diritto di famiglia*, (a cura di G. BONILINI), IV, Utet, Torino, 2016, p. 3958.

LAMARQUE, E.: *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2016, pp. 64 ss.

LENTI, L.: "Note critiche in tema di interesse del minore", *Rivista diritto civile*, 2016, pp. 86 ss.

LENTI, L.: "Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva", in AA.VV.: *Trattato di diritto di famiglia*, (diretto da P. ZATTI), II, *Filiazione*, (a cura di G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI), Giuffrè, Milano, 2012, p. 799 s.

LONG, J.: "Il principio dei best interests e la tutela dei minori", in AA.VV.: *La Corte di Strasburgo* (a cura di F. BUFFA E M.G. CIVININI), Key, Vicalvi, 2019, 82, pp. 413 ss.

LONGO, J.: "L'adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, pp. 117 ss.

MANERA, G.: *L'adozione e l'affidamento familiare nella dottrina e nella giurisprudenza*, FrancoAngeli, Milano, 2004, passim.

MORACE PINELLI, A.: "Il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare. Luci ed ombre della legge 19 ottobre 2015 n. 173", *Diritto di famiglia e delle successioni*, 2016, pp. 890 ss.

MORACE PINELLI, A.: "Per una riforma dell'adozione", *Famiglia e diritto*, 2016, pp. 719 ss.

MORACE PINELLI, A.: "La tutela del minore nato attraverso una pratica di maternità surrogata. L'intervento della Corte costituzionale, in attesa del legislatore", *Famiglia*, 2022, 5, p. 406.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Abbandono e semiabbandono del minore nel dialogo tra CEDU e corti nazionali", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, pp. 837 ss.

PANE, R.: "Unioni same-sex e adozione in casi particolari", *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2017, 2, p. 499.

PARRINELLO C., "Handicap e valori adottivi", in AA.VV.: *La filiazione tra scelta e solidarietà familiare. A proposito della riforma delle adozioni*, Convegno di Studi, Catanzaro 28 e 29 settembre 2001.

PASQUALETTO, A.: "L'adozione mite al vaglio della Corte europea dei Diritti dell'Uomo tra precedenti giurisprudenziale e prospettive de jure condendo", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, II, pp. 155 ss.

PERLINGIERI, P.: "Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica", *Rivista diritto civile*, 2010, p. 331.

POLETTI DI TEODORO, B.: "Commento agli artt. 29-39", in AA.VV.: *L. 4 maggio 1983, n. 184. Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, (a cura di C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, G. FRANCHI e S. SCHIPANI), *Nuove leggi civili commentate*, 1984, I-2, pp. 133 ss.

QUADRI, E.: "Una riflessione sull'interesse del minore e la dimensione familiare della sua tutela", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, pp. 1330 ss.

ROSSI CARLEO, L.: "L'affidamento e le adozioni", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato*, (diretto da P. RESCIGNO), Utet, Torino, 1986, p. 405 s.

SALANITRO, U.: "L'adozione mite tra vincoli internazionali e formanti interni", nota a Cass. civ., ordinanza, 25 gennaio 2021, n. 1476, *Corriere giuridico*, 2021, pp. 1066 ss.

SCALISI, V.: "Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima: Dalla «famiglia-istituzione» alla «famiglia-comunità»: centralità del «rapporto» e primato della «persona»", *Rivista diritto civile*, 2013, p. 1043.

SESTA, M.: "L'esercizio della potestà sui figli naturali dopo la legge n. 54/2006: quale sorte dell'art. 317 bis c.c.?", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2011, p. 1206.

SESTA, M.: "Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali", nota a Corte Cost., 24 marzo 2022, n. 79, *Famiglia e diritto*, 2022, 10, pp. 903 ss.

SPINA, L.: "Tutela delle persone minori di età e rispetto delle relazioni familiari", XXXI Convegno Nazionale Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia, Roma, 23 novembre 2012, *minoriefamiglia.it*.

STEFANELLI, S.: "Ancora in tema di interpretazione dell'art. 44 della legge sulle adozioni", nota a Trib. Min. Milano, 17 ottobre 2016, n. 261, *articolo29.it*.

THIENE, A.: "Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. I legami familiari narrati con lessico europeo", *Famiglia e diritto*, 2020, pp. 1063 ss.

TOMMASEO, F.: "Sul riconoscimento dell'adozione piena, avvenuta all'estero, del figlio del partner d'una coppia omosessuale", *Famiglia e diritto*, 2016, pp. 275 ss.

TOMMASINI, R.: "Adozione in casi particolari e tutela dei minori", in *Scritti in onore di Falzea*, II, 2, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 1021 ss.

TOMMASINI, R.: "Commento agli artt. 44-57 della legge sull'affidamento e adozione dei minori", in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, (a cura di G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI), VI, 2, Cedam, Padova, 1993, p. 465.